PAC	**2008 -089**
N. PROTOCOLLO	**Prot. 49603 del 12 novembre 2008**
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI **Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli**
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (CE) n. 1118/2008 della Commissione, dell'11 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1075/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2008

Si avverte che sulla GUCE n. 301 del 12.11.2008 è stato pubblicato il Reg. n. 1118/2008 della Commissione recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° novembre 2008.

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1075/2008.

Si riporta di seguito il contenuto del solo allegato I

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione(1) (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0.00 (2)
	Di media qualità	0.00 (2)
	Di bassa qualità	0.00 (2)
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00(2)
1002 00 00	SEGALA	28,01
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	8,12
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)	8,12

1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,01

(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/T se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

- 2 EUR/T se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art. 2, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1249/96

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93